REPUBBLICA ITALIANA **Sent. N.65/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Valeria Mistretta	Consigliere relatore
Elena Brandolini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del sig. MASSA Ruggero, nato a Mede (PV) il 5/8/1967, residente in Olbia nella via Ogliastra n. 46, C.F. MSSRGR67M05F080J, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pamela MARIOTTI (C.F. MRTPML81M42G015F pec pamelamariotti@puntopec.it), presso il cui studio in Olbia, via Talenti n. 47, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 28 dicembre 2023, iscritto al n. 26085 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria MOTZO, e l'Avvocato Alessandra FERRARI per delega dell'Avvocato MARIOTTI, nell'interesse del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 28 dicembre 2023, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. MASSA per sentirlo condannare al pagamento in favore del Corpo della Guardia di Finanza della somma di euro 50.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia; con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

A seguito della pubblicazione sul quotidiano "L'Unione Sarda" del 15/1/2013, di un articolo relativo a indagini in corso a carico del Luogotenente della Guardia di Finanza MASSA Ruggero, Comandante della Sezione Operativa Volante del Gruppo di Olbia, per fatti di concussione, era stato aperto un procedimento per danno all'immagine da definire successivamente al passaggio in giudicato di un'eventuale sentenza di condanna.

Con la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 691 del 16/9/2015, depositata il 21/12/2015, il prevenuto è stato condannato per il reato di concussione alla pena di sei anni di reclusione e all'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in quanto lo stesso, abusando della sua qualifica, costringeva MUREDDU Salvatore, commercialista e amministratore di alcune società riferibili al magnate georgiano Manasir Ziyad, a promettergli la somma di euro 1.500.000,00, di cui veniva consegnata una prima *tranche* di euro 150.000,00 tramite bonifico su un c/c acceso presso la banca lituana Rietumu Banka di Riga, in cambio dell'astensione dallo svolgimento di accertamenti, artatamente prospettati e minacciati, sulle predette società.

Tale bonifico è stato inizialmente disposto e poi revocato dal MUREDDU,

ma in ogni caso ciò ha rivelato che il MASSA aveva acceso un c/c estero sul quale fare transitare la somma richiesta e che, quindi, era giunto fino in fondo al suo disegno criminoso senza mai arretrare o mostrare dei ripensamenti. La dazione illecita della tranche di euro 150.000,00 è risultata effettuata in data 19/12/2012.

Con la sentenza n. 590 del 22/9/2022, depositata il 5/10/2022, la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha riqualificato il fatto contestato al sig. MASSA in termini di tentata concussione (artt. 56 e 317 c.p.), in luogo della concussione consumata di cui all'originaria imputazione, dal momento che la promessa e la successiva dazione del denaro effettuate dal MUREDDU erano state preventivamente autorizzate dalle stesse Forze dell'Ordine e, pertanto, realizzate d'intesa con le stesse al fine di acquisire elementi utili alle indagini. La pena inflitta è stata, pertanto, rideterminata nella misura di anni quattro di reclusione, confermando nel resto quanto statuito in primo grado.

Avverso la detta sentenza, in data 5/11/2022, Ruggero MASSA ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e, pertanto, la sentenza della Corte d'Appello di Sassari n. 590/2022 è divenuta irrevocabile in data 5/5/2023.

Ritenendo che nella vicenda in esame MASSA Ruggero abbia arrecato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, la Procura gli ha notificato in data 9/10/2023 l'invito a dedurre. Il nominato ha replicato depositando le proprie deduzioni in data 23/11/2023, nelle quali ha chiesto, in via principale, che sia dichiarata "*l'illegittimità della procedura avviata"* dalla Procura contabile per nullità del procedimento amministrativo svolto

dalla Guardia di Finanza al fine di accertare eventuali profili di responsabilità erariale in capo al convenuto a causa della grave violazione del diritto di difesa dello stesso; in subordine, che il danno all'immagine sia quantificato in misura pari alla somma già trattenuta dalla Pubblica Amministrazione a titolo di fermo amministrativo.

Le difese formulate non sono state ritenute idonee a superare i motivi di addebito, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione nel quale è stato contestato il danno all'immagine causato dal convenuto al Corpo della Guardia di Finanza per effetto delle condotte sopra descritte.

Secondo l'Ufficio requirente, i fatti in esame sono stati appurati e valutati in sede penale con sentenza divenuta irrevocabile in data 5/5/2023 che, pertanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato anche nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La Procura ritiene che dalla vicenda sia derivato un grave danno all'immagine del Corpo di appartenenza. Tali valutazioni, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, prescinderebbero dalle conclusioni alle quali è pervenuta la Guardia di Finanza al termine dell'inchiesta interna, avviata ai fini dell'accertamento dei danni conseguenti alle condotte illecite poste in essere dal proprio dipendente e, dunque, non parteciperebbero degli eventuali vizi procedurali da cui la stessa possa essere affetta.

L'Ufficio requirente, infatti, ha evidenziato che l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte delle Procure erariali è il risultato di valutazioni autonome che, nel caso di specie, hanno riguardato i fatti illeciti realizzati dal

sig. MASSA, le conseguenze che dagli stessi sono derivate, nonché la verifica della ricorrenza di tutti i presupposti per l'esercizio delle iniziative di propria competenza.

Le condotte in questione, accertate con sentenza passata in giudicato, hanno avuto un notevole risalto sulla stampa locale, ma, indipendentemente dalla diffusione della notizia sui mass-media, la Procura ha rappresentato che la lesione del bene immagine si desume dai connotati della vicenda, oggettivamente gravi, non solo per il ruolo ricoperto dal convenuto, che all'epoca dei fatti svolgeva l'incarico di Comandante della Sezione Operativa Volante di Olbia, ma anche per le modalità che hanno contraddistinto le condotte illecite realizzate.

Il convenuto ha agito nell'ambito di un rapporto di servizio ed è stato destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto ai danni della Pubblica Amministrazione riconducibile al Capo I, del Titolo II, del Libro II del c.p..

Riguardo all'elemento soggettivo, sussisterebbe il dolo, come pacificamente acclarato in sede penale.

Per quel che concerne la quantificazione del danno all'immagine, secondo l'Ufficio requirente occorre procedere in via equitativa utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita), pienamente operativo per i fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 190/2012, gli ulteriori seguenti parametri: il clamore che la vicenda ha avuto, confermato dai diversi

articoli di stampa che hanno dato risalto alla vicenda; la gravità oggettiva della condotta illecita posta in essere dal convenuto che, come dettagliatamente ricostruito dalle pronunce nei vari gradi di giudizio, in spregio ai suoi doveri di servizio, in qualità di Luogotenente della Guardia di Finanza Comandante della Sezione Operativa Volante di Olbia, ha ordito un piano particolarmente complesso teso ad accreditare lo svolgimento di accertamenti fiscali ai quali sarebbero seguiti sequestri immobiliari se non fossero state corrisposte ingenti somme di denaro; l'intensità del dolo, desunta dall'assoluta indifferenza al rispetto dei doveri del proprio ufficio e dal sentimento di totale disaffezione nei confronti del Corpo di appartenenza dal quale il sig. MASSA avrebbe voluto congedarsi, come evidenziato nella sentenza di condanna, una volta ottenute le somme illecitamente pretese; la circostanza che il reato di concussione non si è consumato, rimanendo nella soglia del tentativo, esclusivamente per volontà del soggetto passivo (MUREDDU) che, aderendo solo apparentemente alle ripetute e insistenti richieste di denaro del MASSA, si era accordato previamente con le forze dell'ordine per effettuare il bonifico della prima *tranche* di euro 150.000,00 della maggiore somma richiesta, per poi disporre l'immediata revoca dell'operazione bancaria.

Ritenendo sussistere, quindi, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità, la Procura ha quantificato il danno all'immagine patito dal Corpo della Guardia di Finanza per effetto delle condotte illecite poste in essere da Ruggero MASSA nell'importo di euro 50.000,00 e ha precisato che la Guardia di Finanza ha comunicato, con nota del 3/11/2023 prot. n. 0193685, che dalle competenze stipendiali dovute al convenuto è stato

trattenuto a titolo di fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. 2440/1923, a valere sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalle condotte illecite poste in essere, l'importo complessivo di euro 23.968,00.

Ruggero MASSA si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocato Pamela MARIOTTI con memoria depositata il 15 dicembre 2025, nella quale si chiede: in via pregiudiziale e principale, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e del relativo procedimento per violazione del diritto di difesa nella fase amministrativa propedeutica e, per l'effetto, prosciogliere il convenuto da ogni addebito; nel merito e in via principale, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, per totale carenza di prova in ordine alla sussistenza del danno all'immagine e, per l'effetto, assolvere il convenuto da ogni pretesa; in via di estremo subordine, di ridurre in misura significativa l'importo del risarcimento richiesto, tenendo conto di tutti i fattori attenuanti esposti e determinando la somma secondo equità, eventualmente ritenendo già satisfattive le somme trattenute dall'Amministrazione a titolo di fermo amministrativo; con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Il patrocinatore ha rappresentato che il procedimento amministrativo sarebbe affetto da nullità radicale per palese e totale violazione del diritto di difesa del sig. MASSA, che non sarebbe mai stato coinvolto in tale procedura. La totale pretermissione del contraddittorio avrebbe impedito al militare di esporre le proprie ragioni e di esercitare il proprio diritto di difesa in quella fase, in palese contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento che devono governare l'azione amministrativa.

Nel caso di specie, quindi, la "notizia di danno" sulla quale si fonda l'azione

della Procura sarebbe il prodotto di un'attività amministrativa intrinsecamente illegittima e la difesa ha chiesto di dichiarare la nullità dell'intera procedura per illegittimità derivata dalla fase amministrativa propedeutica.

Nel merito, la domanda attorea sarebbe del tutto infondata per carenza di prova in ordine all'esistenza stessa del danno all'immagine.

La Procura, infatti, non avrebbe fornito alcuna prova concreta del pregiudizio, limitandosi a richiamare la "oggettiva gravità" dei fatti e quattro articoli di stampa locale. Tale impostazione non soddisferebbe l'onere probatorio che grava sull'attore.

Di contro, secondo la prospettazione difensiva, un'analisi approfondita della vicenda, come ricostruita in via definitiva dalla sentenza penale irrevocabile, condurrebbe a conclusioni diametralmente opposte. Il fatto che il reato si sia arrestato alla soglia del tentativo non è stato un evento casuale, ma la diretta conseguenza del corretto funzionamento del sistema di legalità. La presunta vittima, infatti, si è immediatamente rivolta alle Forze dell'Ordine, le quali hanno orchestrato un'operazione investigativa che ha permesso di assicurare alla giustizia il responsabile.

La lesione all'immagine, se mai vi fosse stata, sarebbe stata immediatamente "assorbita" e neutralizzata dalla positiva reazione dell'ordinamento, che ha dimostrato la sua capacità di autotutela. Non si è verificata quella rottura del rapporto di fiducia con la collettività che costituisce il nucleo del danno all'immagine, poiché la fiducia sarebbe stata, semmai, rafforzata dalla dimostrazione che il sistema è in grado di funzionare e reprimere gli illeciti al proprio interno.

Mancherebbe, pertanto, la prova dell'elemento oggettivo del danno, inteso

come effettivo e concreto nocumento alla reputazione dell'Amministrazione.

Nella memoria si contesta, altresì, la quantificazione del danno che appare manifestamente eccessiva, arbitraria e sproporzionata.

Numerosi elementi imporrebbero una drastica riduzione dell'eventuale addebito per i seguenti motivi. 1) Mancato arricchimento: il reato è rimasto allo stadio del tentativo e il sig. Massa non ha conseguito alcun illecito arricchimento. La giurisprudenza indica proprio l'ammontare dell'indebito arricchimento come uno dei principali criteri per la quantificazione del danno all'immagine. Essendo tale valore pari a zero, anche il parametro ad esso correlato dovrebbe essere azzerato o drasticamente ridimensionato. 2) Circostanze del fatto: la condotta illecita è stata prontamente neutralizzata dall'intervento delle stesse Forze dell'Ordine, mitigando così l'impatto negativo sull'opinione pubblica. 3) Gravi conseguenze già subite: il sig. MASSA ha già subito conseguenze personalissime e professionali di eccezionale gravità, tra le quali la condanna penale, il periodo di detenzione, e la perdita dello stato di militare. Tali effetti, di natura eminentemente afflittiva, dovrebbero essere considerati nell'ottica di un giudizio che, secondo la stessa giurisprudenza, presenta anche una funzione sanzionatoria e deterrente, al fine di evitare una duplicazione di sanzioni per il medesimo fatto. 4) Somme già trattenute: l'Amministrazione di appartenenza ha già operato un fermo amministrativo sulle competenze stipendiali del convenuto per un importo complessivo superiore a ventimila euro, oltre ad aver quantificato un presunto "danno da disservizio" in euro 15.438,50. Tali somme, già nella disponibilità dell'Erario, devono essere considerate ai fini della liquidazione, potendo rappresentare, in via di massimo subordine, una

misura già satisfattiva di ogni eventuale pretesa risarcitoria.

La difesa ha, inoltre, fatto presente che il convenuto ha perso lo *status* di militare, con conseguenti importanti riflessi sul diritto alla prestazione pensionistica.

Infine, nella memoria si contesta l'illegittimità del fermo amministrativo disposto nei confronti del sig. MASSA di cui tenere conto nel valutare la complessiva posizione del medesimo e nell'esercizio del potere riduttivo.

All'udienza del 18 dicembre 2025 il P.M. ha affermato che la vicenda è particolarmente grave, considerati il ruolo e la posizione del convenuto, all'epoca dei fatti Comandante della Sezione Operativa Volante di Olbia, nonché per le modalità con le quali la fattispecie è stata realizzata, ovvero attraverso l'ideazione di una condotta mirante a trarre in inganno la vittima della tentata concussione, con abuso della propria posizione, mediante la minaccia di realizzazione di una serie di accertamenti fiscali sul reddito, che avrebbero condotto a sequestri di natura immobiliare. Allo scopo di evitare questi accertamenti, la vittima avrebbe dovuto procedere al versamento di una cifra considerevole, pari a un milione e mezzo di euro: somma che, nella rappresentazione del convenuto, avrebbe dovuto consentirgli di lasciare il Corpo della Guardia di Finanza e cambiare vita, traendone indebito profitto.

Il reato non si è consumato, non per un ripensamento del convenuto, ma perché la vittima della concussione, ovvero il commercialista del proprietario degli immobili, che poi avrebbe subito l'accertamento, ha informato preventivamente le forze dell'ordine, che gli hanno suggerito di assecondare le richieste di pagamento della prima *tranche* – somma comunque considerevole, pari a 150.000 euro – e quindi di effettuare il bonifico sul

conto corrente che il convenuto aveva aperto all'estero, per poi revocarlo immediatamente. Il susseguirsi di questi fatti aveva inizialmente dato luogo alla contestazione, in sede penale, della consumazione del reato, con successiva riformulazione dell'imputazione. Tutti questi elementi fanno propendere per un gravissimo pregiudizio arrecato dal convenuto al Corpo di appartenenza, un enorme discredito cagionato a chi è chiamato quotidianamente a tutelare l'ordine pubblico e ad attivarsi per svolgere gli accertamenti in modo regolare.

In riferimento all'eccezione di nullità della citazione, il P.M. ha sostenuto che non può assumere alcun rilievo la procedura interna che l'Amministrazione ha seguito ai fini della contestazione del danno all'immagine o del danno da disservizio, in quanto l'iniziativa della Procura erariale è stata avviata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. I vizi che possono aver inficiato la procedura amministrativa non hanno, quindi, alcuna rilevanza in questa sede e ciò è dimostrato anche dal fatto che il danno da disservizio contestato dall'Amministrazione non è stato ritenuto sussistente dalla Procura, dal momento che le indagini rientravano nei compiti istituzionali delle forze dell'ordine.

Per quanto riguarda la sussistenza di un fermo amministrativo che si protrae da diverso tempo e sul quale sono state formulate, nella memoria, eccezioni di legittimità in ordine alla durata, secondo il P.M., in sede di esecuzione della sentenza, si terrà conto del fatto che una parte delle somme è stata oggetto di fermo. Il P.M. ha, quindi, confermato le conclusioni contenute nell'atto di citazione.

L'Avvocato FERRARI ha contestato integralmente le pretese risarcitorie

della Procura erariale, chiedendone il rigetto. Ha richiamato gli scritti difensivi, confermando, in via pregiudiziale e preliminare, l'eccezione di nullità della procedura amministrativa che ha portato al procedimento attuale, per violazione del diritto di difesa, dal momento che l'azione della Procura avrebbe tratto origine da una notizia di danno proveniente da un'inchiesta amministrativa interna alla Guardia di Finanza, nell'ambito della quale il signor MASSA non avrebbe avuto possibilità di difendersi.

Per quanto riguarda il merito, il difensore ha sostenuto che non sussisterebbe una reale prova del danno all'immagine, ma che quest'ultimo sarebbe stato fatto derivare esclusivamente dalla rilevanza mediatica che la vicenda ha avuto, il che non sarebbe indicativo della dimensione del danno e non ne costituirebbe nemmeno la prova. Il danno all'immagine è un danno conseguenza, non è *in re ipsa* e deve essere sempre dimostrato, così come devono essere sempre dimostrati la lesione, il nesso causale, l'elemento oggettivo, come accade per ogni altra fattispecie risarcitoria.

In via di estremo subordine, la difesa ha evidenziato come la quantificazione del danno sia manifestamente sproporzionata, soprattutto ove si realizzi che il sig. MASSA, trattandosi di reato tentato, non ha ottenuto alcun provento illecito a seguito della propria condotta, mentre ha subito una rovina professionale e personale, sia per la perdita dello *status* di militare, che ha comportato delle conseguenze anche a livello pensionistico, sia perché sono state operate le trattenute a seguito del fermo amministrativo, in modo illegittimo, perché detto fermo amministrativo è *sine die*.

L'Avvocato FERRARI ha confermato, quindi, le conclusioni già rassegnate in sede di memoria: in via pregiudiziale, la dichiarazione di nullità dell'atto di

citazione per violazione del diritto di difesa nella fase propedeutica all'atto di citazione stesso e, nel merito, il rigetto della domanda per la totale carenza della prova del danno; in estremo subordine, la riduzione significativa dell'importo, ritenendo eventualmente già satisfattive le somme trattenute a titolo di fermo amministrativo da parte dell'Amministrazione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la Sezione non ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione, formulata dalla difesa, di nullità della citazione in conseguenza della prospettata illegittimità del procedimento amministrativo.

Come correttamente osservato dal P.M. in udienza, la contestazione di danno all'immagine in questa sede ha preso avvio dalla sentenza di condanna della Corte d'Appello di Sassari n. 590/2022, divenuta irrevocabile in data 5/5/2023.

Orbene, in disparte il fatto che in sede penale il convenuto ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, il Collegio osserva che l'Ufficio requirente ha svolto una propria autonoma istruttoria, di cui è prova agli atti, sia sull'*an*, che sul *quantum*, come si evince anche dalla circostanza che il danno da disservizio non è stato contestato in questa sede.

Ciò premesso, con riguardo alla sussistenza del danno all'immagine e alla sua quantificazione si formulano le seguenti osservazioni.

Dai comportamenti illeciti posti in essere dal convenuto, accertati nella loro materialità in sede penale in via definitiva, è derivato un grave *vulnus* al prestigio dell'Amministrazione e a nulla rileva la circostanza che il pronto intervento delle forze dell'ordine, alle quali la vittima si era rivolta, abbia

impedito il compiersi della concussione, rimasta a livello di tentativo.

Tale intervento, infatti, non solo non ha inciso sul danno all'immagine causato dal Comandante MASSA, paradossalmente portando un vantaggio, ad avviso della difesa, in termini di immagine all'Amministrazione, ma ha consentito di svelare nella sua interezza il disegno criminoso del convenuto, del quale non può essere messa in dubbio la connotazione dolosa.

Analogamente, non merita accoglimento la richiesta di riduzione dell'importo del danno in considerazione della "rovina patrimoniale e professionale" del prevenuto e della presenza del fermo amministrativo, attivato dall'Amministrazione per garantire il recupero delle somme in caso di condanna.

Nel caso *de quo*, infatti, si deve considerare la gravità del fatto contestato al MASSA anche per gli importi richiesti, le modalità di realizzazione dell'illecito, l'articolazione della condotta, che ha comportato l'apertura di un conto corrente all'estero, la possibilità consentita alla vittima di versare la somma in parola in più *tranche* e il progetto di lasciare il Corpo utilizzando i proventi illeciti, oltre al ruolo di Comandante della Sezione Operativa Volante di Olbia ricoperto dal convenuto nell'ambito dell'Amministrazione danneggiata, nonché il rilevante impatto mediatico testimoniato dagli articoli di stampa agli atti.

Conclusivamente, il Collegio ritiene pienamente fondata la richiesta di condanna del sig. MASSA per il danno all'immagine come quantificata nell'atto di citazione, reputando equa la sua liquidazione nella misura di euro 50.000,00, importo comprensivo della rivalutazione monetaria.

Dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo

pagamento sono altresì dovuti gli interessi nella misura del saggio legale.

In sede di esecuzione della sentenza, l'Amministrazione terrà conto di quanto oggetto di fermo amministrativo.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna** Ruggero MASSA a pagare, in favore del Corpo della Guardia di Finanza, la somma di **euro 50.000,00** (diconsi euro cinquantamila/00), a titolo di risarcimento del danno all'immagine cagionato all'Amministrazione, oltre agli interessi legali da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

-condanna, altresì, il convenuto soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **105,18** (diconsi euro centocinque/18).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 29/04/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus